



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PALERMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2014

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia

ONOREVOLI SENATORI. – Ben oltre la metà degli italiani, secondo le rilevazioni statistiche effettuate, risulta essere a favore dell'eutanasia legale al fine di poter scegliere, in determinate condizioni, una morte opportuna piuttosto che imposta nella sofferenza. I vertici dei partiti e la stampa nazionale, invece, preferiscono non parlarne: niente dibattiti su come si muore in Italia, tranne quando alcune storie personali si impongono. Eluana e Beppino Englaro, Giovanni Nuvoli, Luca Coscioni e Piero Welby sono un esempio di questa triste tendenza.

Oggi, chi aiuta un malato terminale a morire – magari un genitore o un figlio che implora di porre fine alla sofferenza del proprio caro – rischia molti anni di carcere. Il diritto costituzionale a non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la propria volontà è costantemente violato, anche solo per paura, o per ignoranza. La conseguenza è il rafforzamento della piaga tanto dell'eutanasia clandestina, quanto dell'accanimento terapeutico.

Per porre fine a tale situazione, si propongono poche chiare regole, che stabiliscano con precisione come ciascuno possa esigere legalmente il rispetto delle proprie decisioni in materia di trattamenti sanitari, ivi incluso il ricorso all'eutanasia.

Il breve dettato normativo si basa su alcuni principi base: la legge deve spiegare solo i termini controversi o che siano suscettibili di diverse interpretazioni, oppure quelli cui si vuole dare un significato particolare che vada al di là dell'uso comune. In tal senso, il significato del termine «eutanasia» deve essere quantomeno univoco; quando una persona è in stato di incapacità di inten-

dere e di volere non può chiedere l'eutanasia, a meno che non l'abbia fatto precedentemente, con atto scritto e firma autenticata, nominando un fiduciario che, nel momento della sua successiva incapacità, confermi tale volontà; infine, qualora sussistano le condizioni per l'eutanasia, non vi è reato, sia che l'azione fattuale sia compiuta interamente dal medico, sia che il paziente collabori e ponga in essere qualche antecedente dell'azione. Non vi è pertanto necessità di distinguere tra «eutanasia», «suicidio assistito» ed altro, anzi ogni ulteriore specificazione rischierebbe solo di creare incertezze ed appigli per limitare l'esercizio del diritto.

Il presente disegno di legge, la cui redazione è il risultato di contributi di vario genere, in particolare di giuristi dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, medici e anestesisti, ripropone il medesimo testo di una proposta di legge (atto Camera n. 1582) d'iniziativa popolare, con circa 70.000 firme, depositata il 13 settembre 2013 presso la Camera dei deputati.

In data 18 marzo 2014, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato un messaggio al Consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni, Carlo Troilo, messaggio successivamente diffuso nella conferenza stampa organizzata dalla stessa Associazione, in cui scriveva: «Ritengo anch'io che il Parlamento non dovrebbe ignorare il problema delle scelte di fine vita e eludere un sereno e approfondito confronto di idee su questa materia. Richiamerò su tale esigenza, anche attraverso la diffusione di questa mia lettera, l'attenzione del Parlamento».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ogni cittadino può rifiutare l'inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:

- a) provenga da soggetto maggiorenne;
- b) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dall'articolo 3;
- c) sia manifestata inequivocabilmente dall'interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura.

Art. 2.

1. Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell'articolo 1 è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici,

provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata;

b) il paziente sia maggiorenne;

c) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dall'articolo 4;

d) i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso;

e) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;

f) il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico;

g) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche.

2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve essere attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanasico.

Art. 4.

1. Ogni persona può stilare un atto scritto, con firma autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l'applicazione dell'eutanasia per il caso in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettera *e*), e sia incapace di intendere e volere o manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, secondo le modalità di cui all'arti-

colo 1, un fiduciario affinché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.

2. La richiesta di applicazione dell'eutanasia deve essere chiara ed inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un'autodichiarazione, con la quale il richiedente attesti di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici ed umani ad essa relativi. La richiesta di applicazione dell'eutanasia deve essere confermata dal fiduciario per iscritto, in maniera altrettanto chiara e inequivoca.

3. Ove le conclusioni di cui ai commi 1 a 2, unitamente al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), siano rispettate, non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte del paziente, le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593, del codice penale.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

